



CITTA' DI CANTU'

**Assessorato al Commercio
all'Artigianato ed alle Attività Produttive**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA PER L'ECONOMIA**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2003

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER L'ECONOMIA

Art. 1

La Consulta per l'Economia è un organismo avente compiti di programmazione e di coordinamento delle attività economiche, di studio dei problemi più rilevanti e caratteristici dell'economia locale, di propulsione e di stimolo delle varie iniziative inerenti alle attività anche del terzo settore, presenti sul territorio canturino e con particolare riferimento all'artigianato.

E' compito della Consulta per l'Economia:

- a) promuovere valutazioni e proposte su problematiche di carattere economico con riferimento alle attività del Comune;
- b) essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti ed organizzazioni di carattere economico e sociale, per aumentare la capacità da parte del Comune di interventi in materia, anche di supporto o sostegno per situazioni di difficoltà;
- c) essere occasione per valorizzare le risorse, favorendone il coordinato utilizzo e proponendo programmi ed iniziative, anche volti ad incentivare gli aspetti occupazionali, ed in riferimento all'artigianato;
- d) contribuire all'elaborazione di provvedimenti del Comune riferiti ad indirizzi o determinazioni connessi ad attività economiche, associazionismo e cooperazione;
- e) favorire l'associazionismo tra le forze produttive e commerciali per un più razionale utilizzo delle risorse, della formazione professionale e permanente, dei sistemi di organizzazione del lavoro e della distribuzione, sia locale che sui mercati nazionali ed esteri;
- f) promuovere studi ed indagini sulle problematiche di cui ai punti precedenti, utilizzando ove possibile, enti o istituzioni operanti sul territorio;
- g) esprimere pareri consultivi sul Piano Regolatore Generale e sulle Varianti generali al P.R.G., nella parte avente contenuti e riflessi di natura socio – economica, nonché sugli atti di programmazione commerciale.

Art. 2

La Consulta per l'Economia è composta:

- a) dal Sindaco o Assessore Comunale delegato che la presiede;
- b) dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente VI - Politiche Economiche e Finanziarie, Attività Produttive, Affari Generali ;
- c) da due consiglieri comunali facenti parte della Commissione Consiliare Permanente VI - Politiche Economiche e Finanziarie, Attività Produttive, Affari Generali di cui uno espressione della minoranza consiliare;
- d) dal rappresentante della CCIAA di Como;
- e) dai rappresentanti delle associazioni di categoria dell'Artigianato;
- f) dai rappresentanti delle associazioni di categoria del Commercio;
- g) dai rappresentanti delle associazioni di categoria del Turismo;
- h) dai rappresentanti delle associazioni di categoria dell'Industria;
- i) dai rappresentanti delle associazioni di categoria del settore terziario/servizi;
- j) da un rappresentante del C.L.A.C. S.r.l.;

- k) da un rappresentante di ciascuna delle due esposizioni esistenti nel territorio: Consorzio Esposizione Mobili (C.E.M.) e Permanente Mobili;
- l) dal Presidente dell'Associazione Qualità Cantù 2001;
- m) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- n) da un rappresentante del P.A.C. - Produttori Artigiani Canturini;
- o) da un rappresentante della Fondazione ENAIP di Cantù e dai rappresentanti degli Istituti Tecnici pubblici e parificati, presenti in città;
- p) da un rappresentante della cooperazione sociale e del terzo settore;
- q) da due rappresentanti degli Istituti di Credito presenti sul territorio.

E' fatta salva la possibilità di far parte della Consulta per tutti gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni di carattere economico, produttivo e del terzo settore operanti a Cantù che chiedano di farne parte, previa verifica della loro idoneità da parte della Consulta stessa.

La richiesta di adesione deve essere comunicata per iscritto al Sindaco dal legale rappresentante o responsabile dell'Ente, Associazione od Organizzazione.

La Consulta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 3

La Consulta è nominata dalla Giunta Comunale sulla base delle segnalazioni pervenute e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche e si svolgono di norma presso la sede del Comune di Cantù.

Decadono da membro della Consulta i rappresentanti di Enti, di Associazioni e di Organizzazioni che, per tre volte consecutive, risultino assenti senza giustificazione alle riunioni della Consulta stessa.

Il segretario della Consulta è un dipendente comunale nominato dal Sindaco.

Art. 4

La Consulta è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della seduta e deve essere inviata, per conoscenza, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.

Può essere convocata anche a richiesta di un terzo dei suoi componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

La riunione della Consulta deve avvenire in un giorno diverso da quello fissato per il Consiglio Comunale.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà dei componenti.

I provvedimenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione.

Tutti i rappresentanti degli Enti, Associazioni ed Organizzazioni che compongono la Consulta hanno diritto di parola.

Ogni Ente, Associazione ed Organizzazione può partecipare alla Consulta esprimendo in seno alla stessa un solo voto.

Compatibilmente con la materia da trattare, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta degli esperti e/o tecnici per relazionare su singoli argomenti.

Art. 5

I verbali delle sedute, redatti a cura del segretario, contengono solo le decisioni relative ad ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga richiesta la verbalizzazione dai membri della Consulta.

L'approvazione del verbale è fatta nella seduta successiva.

Copia del verbale è inviata, a cura del segretario, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.

Art. 6

La Consulta può, per il migliore adempimento dei propri compiti, chiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dirigenti informazioni e notizie su atti e documenti d'ufficio, nonché copie degli stessi.

Art. 7

La Consulta, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida al Presidente o ad altro componente, il compito di riferire per iscritto o verbalmente al Consiglio Comunale.

Qualora la decisione in merito ad un argomento trattato non riporti l'unanimità dei consensi, è consentito presentare relazioni di minoranza.